

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. KSS

Adottata dal Direttore Generale in data 10 MAR. 2005

OGGETTO: stipula contratto di collaborazione professionale- Dr. Massimiliano Ira-

RICHIAMATA la propria delibera in data odierna di presa d'atto della risoluzione contrattuale anticipata della dr.ssa Stefania Lai.

RITENUTO di provveder alla sostituzione della dr.ssa Lai, disponendo la stipula di contratto a termine, per la durata di mesi cinque con professionista in possesso dei medesimi requisiti.

VISTO il curriculum del dr. Massimiliano Ira, medico specialista in Cardiologia.

RITENUTO di poter affidare l'incarico al dr. Massimiliano Ira, per l'espletamento di attività sanitarie, presso l'Unità Operativa di Medicina del presidio Santa Barbara di Iglesias.

IL DIRETTORE GENERALE


SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA


Per i motivi esposti in premessa

- di disporre la stipula del contratto di collaborazione professionale con il dr. Massimiliano Ira, per la durata di mesi cinque, per prestazioni sanitarie da espletarsi presso l'Unità Operativa di Medicina del P.O. Santa Barbara di Iglesias.
- di determinare il compenso lordo onnicomprensivo per l'intera prestazione in € 11666,00.
- di movimentare la spesa di € 11666,00 sul codice economico 440900013 del piano dei conti aziendale.
- di approvare l'allegato schema contrattuale.

DIR.AMM. _____



DIR.SAN. _____



Il Direttore Generale
(dr Emilio Simone)




Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 455 del 10 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 14 MAR. 2005 al 29 MAR. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SERVIZIO AFFARI GENERALI" at the top and "REGIONE SICILIANA" at the bottom, with a small star on the left and right sides. A horizontal line is drawn across the stamp and signature.

destinatari:
Servizio bilancio
Servizio affari generali
Servizio personale

**Alla cortese attenzione del Direttore Generale
A.S.L. n°7 Carbonia**




Il sottoscritto dott. Massimiliano Ira, specialista in Cardiologia, nato a Sassari il 27/04/1974, residente a Sassari in via Genova n°20 (telef. 079/277250; 347/5363295), con la presente si dichiara disponibile a ricoprire eventuali incarichi lavorativi presso la Vostra Azienda Sanitaria Locale in qualità di cardiologo.

Lo scrivente dichiara inoltre quanto segue:

- di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data 30/10/2000 con votazione pari a 110/110;
- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di Sassari dal 18/09/2001 (numero di iscrizione 4550);
- di essere Specialista in Cardiologia con votazione pari a 50/50 dal 11/11/2004.

In fede

Dott. Massimiliano Ira



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA

Contratto di collaborazione con il dr. Massimiliano Ira Medico specialista in Cardiologia.

L'anno duemilacinque il giorno _____ del mese di Marzo nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

TRA

Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMNMSL45M29E281V, in seguito denominata Azienda;

E

il dr. Massimiliano Ira, cod. fisc. RIAMSM74D27I452X nato a Sassari ivi residente in via Via Genova, 20, in seguito denominato professionista

Vista la Deliberazione n. _____ del _____ con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di collaborazione con il dr. Massimiliano Ira Medico specialista in Cardiologia con idoneo curriculum, per un periodo di mesi cinque, eventualmente rinnovabile, su formale richiesta dell'Azienda.

Atteso che lo stesso dichiara, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue

Art. 1

CONDIZIONI GENERALI

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con propria deliberazione, un contratto di collaborazione con il dr. Massimiliano Ira.

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal _____ per la durata di mesi cinque eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dell'Azienda;
2. oggetto della collaborazione sono prestazioni sanitarie di Medicina, di norma, su 6 giornate/settimana con un impegno settimanale di 38 ore da attestare mediante dichiarazione del responsabile di Servizio. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per il professionista lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
3. gli obiettivi che il professionista dovrà raggiungere nel corso della collaborazione con l'Azienda USL n.7 sono fissati dal Responsabile dell'U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero Santa Barbara, al quale sarà fatto riferimento anche per l'assegnazione delle risorse necessarie;
4. le suddette prestazioni saranno effettuate nella struttura di appartenenza, secondo le esigenze prospettate dal Responsabile dell'U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias.

5. a titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessato un compenso per il periodo del contratto fissato in cinque mesi pari a € 11666,00 comprensivo di tutti gli oneri, anche previdenziali ed assistenziali ed assicurativi ivi inclusi quelli relativi a responsabilità civile e per il rischio di infortunio che sono a carico dell'interessato;
6. la liquidazione delle somme dovute sarà effettuata mensilmente in dodicesimi previa presentazione di apposita parcella da parte del professionista e previa liquidazione della stesso da parte del responsabile dell'U.O. di cui al precedente punto 4.
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente i cui riferimenti verranno indicati dal professionista al Servizio del personale dell'azienda.
8. il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
9. agli effetti dell'IVA il professionista dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5, nonché ai sensi del comma 1, p. 18 dell'art. 10 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
10. tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del professionista il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile verso i terzi.

ART. 2

SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il professionista, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuto a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il professionista ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominato incaricato al trattamento dei dati personali e allo stesso sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

ART.3

IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile dell'U.O. presso la quale viene svolta l'attività.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile dell'unità operativa di riferimento dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito.

L'inottemperanza alle richieste, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

ART. 4

PREAVVISO

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte del professionista lo stesso è tenuto a darne preavviso di almeno 30 giorni alla Direzione generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

ART. 5

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il professionista dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

ART.6

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

ART. 7

IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente contratto redatto in duplice copia originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131.

ART. 8

NORMA FINALE

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. _____ del _____ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato al professionista.

Carbonia, lì _____

Il Professionista

Il Direttore Generale
Azienda USL 7 Carbonia
(Dr. Emilio Simeone)